



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 11 del 22/07/2025

OGGETTO: **ORDINANZA CHIUSURA ZONE PINETATE 2025**

IL SINDACO

PREMESSO che in agro di questo Comune, soprattutto lungo la fascia costiera, esistono molti tratti di zone pinetate, che si estendono, a Nord, da Sant'Andrea sino al villaggio "Cale D'Otranto", a Sud, dalla masseria denominata "Monaci" sino a Porto Badisco, ivi compresa la Baia dell'Orte;

CONSIDERATO che nelle zone boschive, comprese nel tratto tra le località Sant'Andrea e Santo Stefano, sono concentrati numerosi stabilimenti balneari, strutture di ristorazione, nonché villaggi turistici e un grosso campeggio, che determinano nella stagione estiva, un notevole afflusso di automezzi;

RILEVATO che tali automezzi, transitando e sostando nelle zone pinetate, determinano grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia delle stesse pinete;

CONSIDERATO, inoltre, che, a causa delle esiguità degli spazi di accesso e di manovra alle predette aree pinetate, è preclusa ogni possibilità di tempestivo intervento ai mezzi di soccorso in caso di incendi, il cui rischio è rafforzato dall'elevato numero di automezzi in sosta;

RITENUTO, inoltre, garantire la tutela ambientale dei luoghi in questione, vista la presenza di habitat naturalistici di elevato pregio, e considerato che molte di tali pinete sono incluse in aree ZSC;

CONSIDERATO, inoltre, che in agro di Otranto, lungo la fascia costiera che si sviluppa a sud del centro urbano, in particolare in località Orte, esiste un contesto ambientale di particolare pregio, inserito per le sue valenze sia nel ZSC che nel "Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa -Maria di Leuca", e che, in tale contesto, si rinvencono oltre a paesaggi di particolare valenza (Cala dell'Orte, lago di bauxite) anche particolarissime specie di fauna e flora e habitat tutelati. Pertanto, la presenza di un traffico veicolare può generare danni rilevanti all'ecosistema quale generatore di incendi di appezzamenti di macchia mediterranea e pinete ivi presenti e per i rumori e scarichi di gas che generano disturbo alla fauna.

RITENUTO che ai pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari debba essere comunque garantito l'ingresso e la sosta su strada asfaltata ad un numero di auto di servizio, comunque non superiore a n. 15, che potranno essere parcheggiate esclusivamente all'esterno delle aree boscate, per consentire carico e scarico;

VISTA la legge del 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2000;

VISTA la legge regionale n. 38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia”, con la quale sono state individuate le norme generali di comportamento e di vigilanza finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

VISTA la nota prot. 88288 del 11.06.2025 della Prefettura di Lecce con la quale sono stati richiamati i compiti, le responsabilità e le iniziative che Enti e Amministrazioni devono assumere su tutto il territorio provinciale al fine di prevenire e fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2023 n. 758 con cui veniva approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 10.06.2025 con il quale ha dichiarato fra l'altro *lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale per il 2025*, individuando un arco temporale compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre p.v.

VISTA la nota del 02.05.2025 a firma del Comandante del Distaccamento Aeronautico, Ten. Col. A.Aran Bruno Centonze, con la quale viene manifestata l'intenzione di fornire anche per la stagione estiva 2025, un contributo per salvaguardia del patrimonio boschivo, soprattutto in riferimento alla prevenzione degli incendi, attraverso l'adozione di alcune misure quali la predisposizione di presidi antincendio, la delimitazione dell'accesso all'area retrostante il distaccamento straordinario e la sorveglianza della zona stessa.

VISTA la determinazione regionale n. 251 del 16.04.2025 avente come oggetto “approvazione ordinanza balneare anno 2025”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il piano comunale di protezione civile, aggiornato con successive deliberazioni;

CONSIDERATO che il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del Mare con prot. 47282 del 05.06.2025 trasmetteva a questo Ente le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti l'attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2025.

VISTE le precedenti ordinanze di questo Comune n. 7, del 13.06.2025, e n. 9 dell'8.07.2025, e ritenuto di modificare e sostituire integralmente le stesse;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

ORDINA

1. Dalla data odierna e sino al 15 settembre 2025, così come disposto dall'art 3, 1° co. lett. h) del decreto del presidente della giunta regionale della Puglia n. 334 del 10 giugno 2025, è vietato il transito e la sosta nelle zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa, a tutti gli autoveicoli, su viabilità non asfaltata.
2. Oltre che a velocipedi, ciclomotori e motocicli, il transito e la sosta per gli autoveicoli sono consentiti, su viabilità asfaltata:
 - a) ai proprietari di zone pinetate nel numero massimo di 1 permesso per ogni proprietà, da riferire ad un automezzo intestato allo stesso o a persona appartenente al nucleo familiare. Qualora siano

presenti più proprietari si potrà comunque rilasciare al massimo un permesso ma nominativo;

- b) a n. 2 automezzi a disposizione dei Carabinieri della Stazione di Otranto, della Compagnia Carabinieri di Maglie, del Commissariato di Polizia, dei VV.FF. di Lecce, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Marina Militare, del Corpo Forestale dello Stato, del Distaccamento Aeronautico, del 136° S.R.R., della Compagnia Guardia di Finanza, delle Poste Italiane, dell'Università del Salento, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora i predetti Enti dovessero, per comprovate necessità, abbisognare di una deroga per un numero di mezzi maggiore, dovranno presentare apposita istanza con le modalità riportate nel seguito della presente ordinanza, così come gli Enti non richiamati in precedenza;

- c) n. 15 automezzi a disposizione di ciascuno degli esercizi pubblici o degli stabilimenti balneari siti nelle predette zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa limitatamente ai fini del carico e scarico delle merci;
- d) n. 15 automezzi a disposizione del campeggio "Frassanito" e ai veicoli in ingresso al campeggio medesimo per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli;
- e) altri veicoli autorizzati, per comprovate e motivate necessità, previa richiesta da presentare al Sindaco del Comune di Otranto;

3. E' tassativamente vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, così come indicato dall'art. 3, 1° co. lett i) del decreto del presidente della giunta regionale della Puglia n. 334 del 10 giugno 2025;
4. Inoltre, è consentito il solo transito, **su viabilità asfaltata**, agli autobus aventi capienza di n. 50 posti espressamente autorizzati, che effettuano servizio navetta da e per le strutture ricettive, esclusivamente per la discesa e salita degli utenti. A tale categoria di autorizzati sarà rilasciato, previa richiesta da presentare al Sindaco del Comune di Otranto, apposito contrassegno/permesso. I contrassegni/permessi dovranno essere esposti all'interno del veicolo, in maniera visibile. L'uso improprio del contrassegno /permesso comporterà il ritiro dello stesso e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella presente ordinanza, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni penali. E' consentito, limitatamente alla stagione estiva, il transito delle navette degli stabilimenti balneari e dei parcheggi esterni autorizzati, all'interno delle zone pinetate, su viabilità asfaltata, tratto compreso tra lo stabilimento balneare e/o i parcheggi stagionali autorizzati da questo Comune sui terreni privati posti all'esterno della pineta stessa, al fine di trasportare i clienti dalle aree di parcheggio sino allo stabilimento balneare e viceversa, previa apposita istanza;"
5. E' vietato, altresì, il libero campeggio e l'accensione di fuochi all'interno delle zone boschive, nonché l'abbandono di ogni specie di rifiuto.
6. È vietato lo stazionamento e il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e qualsivoglia attrezzatura sul cordone dunale, sia nello spazio fronte mare che nello spazio retrostante.
7. Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. I responsabili, ai sensi dell'art. 16, Legge 24.11.1981, n. 689 possono effettuare il pagamento in misura ridotta della somma pari ad € 50,00, fermo restando la sanzione amministrativa per la violazione dei divieti previsti dall'art 3 del decreto del Presidente della giunta regionale consistente nel pagamento di una somma di un minimo di Euro 1032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
8. Alle categorie di cui alle lettere b) primo capoverso, c) e d) saranno rilasciati appositi contrassegni/permessi. Alle categorie di cui alle lettere a), b) secondo capoverso, e) saranno rilasciati, previa richiesta da presentare al Sindaco del Comune di Otranto, appositi contrassegni/permessi. I contrassegni/permessi dovranno essere esposti all'interno del veicolo, in maniera ben visibile.
L'uso improprio del contrassegno/permesso comporterà il ritiro dello stesso e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella presente ordinanza, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni penali.
9. L'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati, dei disabili e dei veicoli di servizio (forze di polizia, Polizia Locale, emergenza, Asl ecc...), su via vicinale Cannime e su via Orte, tratto compreso tra via M. Schito e la Masseria Orte.
10. L'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati delle suddette strade, con apposizione della relativa segnaletica.

11. Sulla via Orte tratto compreso tra via M. Schito e la masseria Orte, l'apposizione del segnale di strada chiusa e l'istituzione del senso unico alternato con precedenza per chi procede verso la masseria.
12. In località S. Stefano, l'apposizione della segnaletica di "preavviso di divieto di transito a mt. 800" e "strada chiusa" su via Oliveto Vecchio, nei pressi dell'ingresso del villaggio turistico "Le Cale d'Otranto".
13. L'istituzione del divieto di transito su via vicinale Croci, fatta eccezione per i veicoli delle forze di Polizia, della Polizia Locale, di emergenza e per i frontisti, con predisposizione di una chiusura a cure e spese della "BRRS Vacanze srl". La predetta società dovrà predisporre copia delle chiavi per tutti i veicoli autorizzati e consegnarle agli stessi.
14. Le violazioni inerenti i divieti di fermata istituiti in via Orte e via Cannime saranno punite ai sensi del vigente codice della strada.
15. La presente ordinanza sostituisce integralmente le precedenti ordinanze n. 7, del 13.06.2025, e n. 9 dell'8.07.2025.
16. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line a termini e modi di legge.

L'Ufficio Tecnico provvederà a far apporre la regolamentare segnaletica indicativa del divieto di cui sopra ad ogni accesso alle aree pinetate.

Tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente viene inviata al sig. Prefetto di Lecce, al sig. Presidente della Giunta Regionale Pugliese, al locale Comando di Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Otranto, al Comando Stazione dei Carabinieri di Otranto, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Otranto, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, al Comando della Guardia di Finanza di Otranto ed al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

AUTORIZZA

La predisposizione di quanto previsto nella richiamata nota pervenuta dal Distaccamento Aeronautico di Otranto, a spese e cura dello stesso, al fine di aumentare la sicurezza della zona in questione.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR.

SINDACO
f.to Avv. Francesco BRUNI